

ISTITUTO COMPRENSIVO “L. S. TONGIORGI”

REGOLAMENTO INTERNO

CONSIDERAZIONI GENERALI

CAPITOLO 1

Vita della comunità scolastica

(liberamente estratto dallo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria DPR 24 giugno 1998, n. 249 modificato dal DPR 21 novembre 2007, n. 235)

Art. 1. La scuola è luogo di formazione e di educazione mediante lo studio, l'acquisizione delle conoscenze e lo sviluppo della coscienza critica.

Art. 2. La scuola è una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale, ispirata ai valori democratici e volta alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni. In essa ognuno, con pari dignità e nella diversità dei ruoli, opera per garantire la formazione alla cittadinanza, la realizzazione del diritto allo studio, lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno e il recupero delle situazioni di svantaggio, in armonia con i principi sanciti dalla Costituzione e dalla Convenzione Internazionale sui diritti dell'infanzia fatta a New York il 20 novembre 1989 e con i principi generali dell'ordinamento italiano.

Art. 3. La comunità scolastica, interagendo con la più ampia comunità civile e sociale di cui è parte, fonda il suo progetto e la sua azione educativa sulla qualità delle relazioni insegnante-studente, contribuisce allo sviluppo della personalità dei giovani, del loro senso di responsabilità e della loro autonomia individuale e persegue il raggiungimento di obiettivi culturali e professionali adeguati all'evoluzione delle conoscenze e all'inserimento nella vita attiva.

Art. 4. La vita della comunità scolastica si basa sulla libertà di espressione, di pensiero, di coscienza e di religione, sul rispetto reciproco di tutte le persone che la compongono, quale che sia la loro età e condizione, nel ripudio di ogni barriera ideologica, sociale e culturale.

CAPITOLO 2

Diritti generali

Art. 1. Lo studente ha diritto ad una formazione culturale e professionale qualificata che rispetti e valorizzi, anche attraverso l'orientamento, l'identità di ciascuno e sia aperta alla pluralità delle idee. La scuola persegue la continuità dell'apprendimento e valorizza le inclinazioni personali degli studenti, anche attraverso un'adeguata informazione.

Art. 2. La comunità scolastica promuove la solidarietà tra i suoi componenti e tutela il diritto dello studente alla riservatezza.

Art. 3. Lo studente ha diritto di essere informato sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita della scuola.

Art. 4. Lo studente ha diritto alla partecipazione attiva e responsabile alla vita della scuola. I Dirigenti Scolastici e i Docenti, con le modalità previste dal regolamento di istituto, attivano con gli studenti un dialogo costruttivo sulla condivisione delle regole che disciplinano la vita della comunità scolastica. Lo studente ha inoltre diritto a una valutazione trasparente e tempestiva, volta ad attivare un processo di autovalutazione che lo conduca a individuare i propri punti di forza e di debolezza e a migliorare il proprio rendimento.

Art. 5. Gli studenti hanno diritto al rispetto della vita culturale e religiosa della comunità alla quale appartengono. La scuola promuove e favorisce iniziative volte all'accoglienza e alla realizzazione di attività interculturali.

Art. 6. La scuola si impegna a porre **progressivamente in essere** le condizioni per assicurare:

- a) un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona e un servizio educativo-didattico di qualità;
- b) offerte formative aggiuntive e integrative;
- c) iniziative concrete per il recupero di situazioni di ritardo e di svantaggio nonché per la prevenzione e il recupero della dispersione scolastica;
- d) la salubrità e la sicurezza degli ambienti, che debbono essere adeguati a tutti gli studenti, anche con handicap;
- e) la disponibilità di un'adeguata strumentazione tecnologica;

f) servizi di sostegno e promozione della salute e di assistenza psicologica.

TITOLO 1

NORME DI COMPORTAMENTO

CAPITOLO 1

Comportamento durante le attività scolastiche ed extrascolastiche

Art. 1. Ogni allievo è tenuto al rispetto verso i docenti, il personale della scuola, i compagni e verso quanti dovessero trovarsi nell'ambiente scolastico. In classe gli alunni si impegnano a seguire le lezioni con attenzione e a partecipare alle attività in modo ordinato e rispettoso del contributo di tutti .

Art. 2. Gli alunni sono tenuti a curare la conservazione non solo di tutto ciò che è di loro proprietà, ma anche di tutto ciò che appartiene alla comunità e a mantenere la pulizia e l'ordine degli ambienti scolastici. Nel caso in cui gli alunni arrechino danno ai beni comuni, le famiglie saranno informate e tenute al risarcimento.

Art. 3. Premesso che le attività extrascolastiche sono parte integrante dell'offerta formativa della scuola, gli alunni impegnati in queste devono mantenere lo stesso rispettoso comportamento.

CAPITOLO 2

Comportamento durante gli spostamenti e accesso ai locali

Art. 1. Negli spostamenti la classe deve essere sempre accompagnata da un insegnante o da un collaboratore scolastico.

Art. 2. All'interno della scuola gli alunni si devono muovere ordinatamente nel rispetto delle attività in corso nelle altre classi. Nessun alunno può allontanarsi dall'aula **se non autorizzato dal docente presente**. Ciò vale anche nei momenti di cambio dell'ora.

Art. 3. Gli alunni non devono trattenersi nei corridoi e nei bagni più del necessario, limitando la richiesta di uscita all'effettivo bisogno.

Art. 4. Agli alunni è consentito l'accesso ai vari locali didattici e l'uso delle attrezzature solo con la presenza dell'insegnante o di personale autorizzato.

CAPITOLO 3

Comportamento durante le pause dell'attività didattica

Art. 1. La ricreazione è un momento di socializzazione fra gli alunni e fra questi e i docenti, i ragazzi possono trascorrerla in aula o nella parte di corridoio antistante la propria classe. **Lo spostamento da un piano all'altro dell'edificio scolastico è vietato.**

Per le scuole dell'infanzia e primaria la ricreazione può essere trascorsa anche negli spazi all'aperto.

In ogni caso devono essere evitati i giochi inadeguati e/o pericolosi per sé e per gli altri.

Art. 2. Gli alunni che usufruiscono della mensa scolastica devono raggiungere in ordine i locali adibiti al servizio accompagnati dal docente incaricato. Durante il pranzo, che costituisce un momento di educazione alla convivenza civile, gli alunni si impegnano a parlare a bassa voce e a mantenere un comportamento educato.

CAPITOLO 4

Abbigliamento e oggetti personali

Art. 1. E' opportuno che gli alunni frequentino l'Istituto con un abbigliamento consono e decoroso. Nella palestra sono richiesti un adeguato abbigliamento sportivo e scarpe apposite. Nella scuola elementare è obbligatorio l'uso del grembiule di colore blu.

Art.2. A scuola non è consentito l'uso del telefono cellulare. Se necessario gli alunni possono utilizzare gli apparecchi telefonici della scuola.

Art. 3. A scuola agli alunni non è consentito l'uso oggetti che possano costituire momenti di distrazione o di disturbo alle attività.

Art. 4. Gli alunni sono invitati a non lasciare nelle aule, nei corridoi e nelle palestre oggetti personali, poiché la scuola non è responsabile di smarrimenti o eventuali furti.

Art. 5. E' severamente proibito portare a scuola oggetti pericolosi per sé e per gli altri.

TITOLO 2

MANCANZE DISCIPLINARI E SANZIONI

(scuola secondaria di primo grado)

INTRODUZIONE

(Riferimenti normativi: D.P.R. n° 249 del 24.6.1998; D.P.R. n° 235 del 21.11.2007).

Compito preminente della Scuola è educare e formare la persona con la stretta collaborazione e condivisione della famiglia. A questo principio deve essere ispirata l'azione dei singoli docenti e dei consigli di classe. L'entità delle sanzioni è commisurata alle mancanze evidenziate con gli studenti al momento della stesura del presente regolamento.

La sanzione disciplinare deve essere sempre irrogata in modo tempestivo e motivato, al fine di assicurarne la comprensione e quindi l'efficacia.

CAPITOLO 1

Mancanze disciplinari e loro correlazione alle sanzioni

Art. 1 L'inosservanza delle norme contenute nel regolamento costituiscono motivo di sanzione disciplinare. La sanzione è sempre temporanea, proporzionale alla gravità dell'infrazione commessa, ispirata al principio della gradualità e della riparazione del danno. Allo studente è sempre offerta la possibilità di convertire la sanzione in attività a favore della comunità scolastica. Per rendere effettiva questa possibilità la scuola si impegna a mettere progressivamente in atto forme di

progettualità, anche con enti e associazioni, che consentano attività di questo tipo, e a informare gli studenti di queste attività.

Art. 2. Premesso che i provvedimenti disciplinari devono avere sempre una finalità educativa, mirata a sviluppare la responsabilità e la consapevolezza, e che devono essere proporzionati alla gravità dell'infrazione, si prevedono le seguenti sanzioni:

- a. Ammonizione verbale.
- b. Ammonizione scritta sul registro di classe (nota).
- c. Rapporto al Dirigente Scolastico.
- d. Sospensione dalle lezioni fino a un massimo di 15 giorni.
- e. Sospensione dalle lezioni per un periodo superiore a 15 giorni.

La sospensione dalle lezioni può prevedere l'obbligo di frequenza ad attività scolastiche o la partecipazione ad attività socialmente utili e comunque inciderà sulla valutazione finale del comportamento.

In caso di danni materiali alla scuola i danni dovranno essere risarciti dai responsabili

Le sanzioni di cui ai punti a e b sono comminate direttamente dal docente, la sanzione di tipo c è proposta dal docente e comminata dal Dirigente Scolastico, la sanzione d è comminata dal consiglio di classe, le sanzioni e ed f dal consiglio di istituto.

Nel valutare la condotta del ragazzo, al fine di determinare la corrispondente sanzione, l'organo competente oltre a valutare attentamente la dinamica del fatto e le conseguenze che ha prodotto, valuta anche l'intenzionalità, la consapevolezza che il ragazzo aveva del disvalore della condotta e quella che eventualmente ha maturato dopo aver visto le conseguenze del proprio atto, il valore educativo della punizione.

Articolo 3

Ogni allievo è tenuto al rispetto verso i docenti, il personale della scuola, i compagni e verso quanti dovessero trovarsi nell'ambiente scolastico (titolo 1, capitolo 1, articolo 1 del regolamento).

Atteggiamenti irrispettosi occasionali e non particolarmente gravi verso il personale della scuola o altri compagni vengono puniti con l'ammonizione o la nota sul registro.

Qualora vi siano elementi di maggior gravità (linguaggio irrispettoso, offese particolarmente pesanti), la sanzione va dalla nota sul registro al rapporto, e fino a un giorno di sospensione se sia accompagnato da atti fisici di aggressività che non configurino una vera e propria aggressione né una volontà di fare del male (ad esempio una spinta).

Nel caso di atteggiamenti ripetuti la sanzione va dal rapporto fino alla sospensione per un massimo di due giorni, a seconda della gravità dei comportamenti messi in atto.

Nel caso gli atteggiamenti irrispettosi siano ripetuti e volontariamente diretti verso la stessa persona, configurando un comportamento deliberatamente aggressivo, la sanzione va dal rapporto fino alla sospensione per un massimo di tre giorni, elevabili a sei giorni nel caso di particolare aggressività o comportamenti che umiliano la persona di fronte ad altri, in base alla gravità e all'offensività.

Nel caso gli atteggiamenti di cui al comma precedente costituiscano una vera e propria violenza psicologica, con offese particolarmente pesanti e umiliazione di fronte ad altri, o con uso improprio di dispositivi per violare la privacy, la sanzione è aumentata fino a un massimo di dieci giorni di sospensione a seconda della gravità e dell'offensività.

Nel caso ci sia stata una vera e propria aggressione fisica o comunque una condotta gravemente lesiva, la sanzione può essere aumentata fino a quindici giorni di sospensione, a seconda della volontà di far male, delle conseguenze dell'azione, dei rischi che ha comportato.

Articolo 4

In classe gli alunni si impegnano a seguire le lezioni con attenzione e a partecipare alle attività in modo ordinato e rispettoso. (titolo 1, capitolo 1, articolo 1 del regolamento).

L'alunno che si distrae dalla lezione e reca perciò disturbo agli altri, viene richiamato dal docente. In caso ripeta il comportamento può essere comminata una nota disciplinare.

Nel caso il comportamento di disturbo sia ripetuto e renda difficile il proseguimento della lezione, viene data una nota o un rapporto a seconda della gravità.

Nel caso il disturbo consista in un comportamento ripetuto volto deliberatamente a impedire la lezione, la sanzione va dal rapporto alla sospensione fino a un giorno.

Articolo 5

Negli spostamenti la classe deve essere sempre accompagnata ... gli alunni si devono muovere ordinatamente nel rispetto delle attività in corso ... non devono trattenersi nei corridoi e nei bagni più del necessario ... è consentito l'accesso ai vari locali solo con la presenza dell'insegnante (titolo 1, capitolo 2 articoli 1-4). A ricreazione è vietato lo spostamento da un piano all'altro (titolo 1, capitolo 3).

L'alunno che durante gli spostamenti ha un comportamento rumoroso e inappropriato, o che si trattiene troppo a lungo fuori della classe, o che si sposta nella scuola senza autorizzazione viene punito con una sanzione che va dall'ammonizione alla nota a seconda della gravità del comportamento messo in atto, o della lunghezza del periodo in cui si è trattenuto fuori.

Articolo 6

A scuola gli alunni devono avere un abbigliamento consono ... non è consentito l'uso del telefono cellulare ... né l'uso oggetti che possano costituire momenti di distrazione o di disturbo alle attività ... è vietato portare oggetti pericolosi (titolo 1, capitolo 4 articoli 1-5)

Venire a scuola ripetutamente con un abbigliamento non consono è punito con una sanzione che va dall'ammonimento alla nota.

L'uso durante la lezione di oggetti che costituiscono momenti di distrazione comporta una ammonizione, o una nota. Se si arreca disturbo agli altri la punizione va dall'ammonizione al rapporto, a seconda del tipo di disturbo arrecato.

L'uso del telefono cellulare, o altri dispositivi elettronici non autorizzati, a scuola è punito con la nota. L'insegnante prende in custodia il telefono e lo riconsegna alla famiglia (o un delegato dalla famiglia), che viene tempestivamente avvertita.

Portare a scuola oggetti pericolosi comporta una sanzione che va dall'ammonizione alla sospensione fino a un giorno a seconda della natura dell'oggetto.

Articolo 7

Regole di entrata e di uscita degli alunni, ritardi, assenze (Titolo 3, capitoli 1 e 2)

Ripetuti ritardi ingiustificati vengono puniti con l'ammonizione o la nota.

La mancanza di giustificazione di un'assenza, dopo che sia stata richiesta più volte dal docente, viene punita con l'ammonizione o la nota.

Negligenze nei rapporti-scuola famiglia vengono puniti con una sanzione che va dall'ammonizione al rapporto.

Articolo 8

Regole di utilizzo delle attrezzature e dei locali (Titolo 3, capitolo 4)

Negligenza e scarsa attenzione nell'uso dei locali scolastici, delle attrezzature, nonché di oggetti in prestito da altri compagni comporta l'ammonizione.

Nel caso la negligenza sia ripetuta e comporti un danno, si procede con la nota o con il rapporto.

Il danneggiamento dovuto ad atteggiamenti messi in atto per mettersi in mostra o per disturbare, viene punito con una sanzione che va dalla nota alla sospensione fino a un giorno.

Quando il danneggiamento sia deliberato, viene punito con una sanzione dal rapporto fino a tre giorni di sospensione a seconda della gravità del danno.

Articolo 9

Regole sulla sicurezza

Il mancato rispetto di norme di sicurezza o di indicazioni degli insegnanti volti ad assicurare la sicurezza degli alunni, quando non abbia comportato situazioni di effettivo rischio, viene punito con una sanzione che va dalla nota alla sospensione fino a un giorno a seconda della gravità della mancanza. Nel caso il comportamento avvenga durante un'uscita didattica o un viaggio di istruzione la sanzione va dal rapporto a due giorni di sospensione.

Nel caso in cui il comportamento di cui al comma precedente abbia comportato, per sé o per altri, un concreto rischio per l'incolumità, viene punito con la sospensione da uno a tre giorni a seconda della gravità del rischio. Nel caso il comportamento avvenga durante un'uscita didattica o un viaggio di istruzione la sanzione va da due a sei giorni di sospensione.

Articolo 10

Somma di note o somma di rapporti

In caso uno studente abbia avuto 3 note disciplinari, viene fatto un rapporto al dirigente scolastico. In caso di 3 rapporti, il consiglio di classe può deliberare un giorno di sospensione per somma di rapporti.

Articolo 11

Sanzioni superiori a 15 giorni

Le sanzioni superiori a 15 giorni possono essere comminate, dal consiglio di istituto, solo per comportamenti che integrino reati tali da mettere in pericolo l'incolumità delle persone o che violino la dignità e il rispetto per le persone. In questo caso la sanzione è commisurata alla gravità dei comportamenti o al permanere della situazione di pericolo.

Articolo 12

Tabella riassuntiva

La seguente tabella riassume e integra la definizione delle fattispecie sanzionabili, e costituisce una guida per la corretta determinazione della sanzione da irrogare.

Nota: In questa tabella per ammonizione si intende solo l'ammonizione orale, quella scritta viene denominata brevemente "nota"; quando si parla di sanzione raddoppiata, il rapporto è considerato il raddoppiamento della nota, il giorno di sospensione il raddoppiamento del rapporto; a norma dell'articolo 10, tre note in uno stesso anno scolastico danno automaticamente luogo a un rapporto; nel caso di tre rapporti nello stesso anno scolastico il consiglio di classe può procedere a erogare un giorno di sospensione.

Tipologia di infrazione	Sanzione	Criteri di gradazione
Ritardi ripetuti o assenze ingiustificate (articolo 7 commi 1 e 2)	Dall'ammonizione alla nota	Ammonizione in caso di episodio singolo; nota in caso di episodio ripetuto.
Abbigliamento non consono (articolo 6 comma 1)	Dall'ammonizione alla nota	Ammonizione in caso di episodio singolo; nota in caso di episodio ripetuto.
Uso durante la lezione di oggetti che costituiscono momenti di distrazione (articolo 6 comma 2)	Dall'ammonizione alla nota	Ammonizione in caso di episodio singolo; nota in caso di episodio ripetuto. Se comporta disturbo agli altri rientra nella fattispecie della "distrazione e disturbo alla lezione"
Spostamenti nella scuola rumorosi o non autorizzati (articolo 5)	Dall'ammonizione alla nota	A secondo del tempo di permanenza fuori o dell'entità del rumore.
Uso del telefono cellulare o di altri dispositivi elettronici non autorizzati (articolo 6 comma 3)	Nota	
Scarsa attenzione nell'uso delle attrezzature o di oggetti di compagni	Dall'ammonizione al rapporto	Ammonizione. Nel caso per negligenza già ripresa avvenga un danno, nota. Se il danno si verifica per un atteggiamento ripetuto più volte, o che

(articolo 8 comma 1)		prevedibilmente avrebbe comportato un danno, rapporto.
Negligenze nei rapporti-scuola famiglia (articolo 7 comma 3)	Dall'ammonizione al rapporto	Ammonizione in caso di episodio singolo; nota in caso di episodio ripetuto; rapporto se l'episodio, oltre a essere ripetuto, appare deliberatamente messo in atto per evitare rapporti tra docenti e genitori
Distrazione e disturbo della lezione (articolo 4 commi 2 e 3; articolo 6 comma 2)	Dall'ammonizione al rapporto	Si procede con l'ammonizione; si arriva alla nota in caso di ripetizione; nel caso il disturbo sia particolarmente pregiudizievole per il proseguimento della lezione si può arrivare al rapporto. Rientra in questa fattispecie anche l'uso improprio di oggetti che distruggano dalla lezione quando comporti un disturbo agli altri.
Portare oggetti pericolosi a scuola (articolo 6 comma 4)	Dall'ammonizione fino alla sospensione di un giorno	Se l'oggetto portato non è evidentemente pericoloso, si procede con la sola ammonizione, e con la nota in caso di recidiva; se l'oggetto ha caratteristiche tali che si doveva presumere la pericolosità, la pena è raddoppiata rispetto a quanto sopra; si arriva alla sospensione in caso di oggetti in cui la pericolosità sia evidente e tale da comportare gravi rischi (ad esempio un coltellino).
Atteggiamenti irrispettosi occasionali (articolo 3 commi 1 e 2)	Dall'ammonizione alla sospensione fino a un giorno	Se non connotati da elementi di gravità, la pena massima è la nota; nel caso sia utilizzato un linguaggio o atteggiamenti particolarmente irrispettosi, si arriva fino al rapporto; fino a un giorno di sospensione se è presente un'intemperanza fisica.
Uso improprio delle attrezzature o di oggetti di compagni per mettersi in mostra o altro motivo che comporti un danno (articolo 8 comma 3)	Dalla nota alla sospensione fino a un giorno	Se avviene un danneggiamento a seguito di comportamenti fatti per mettersi in mostra o per altro motivo, si procede alla nota o al rapporto nel caso il danno sia particolarmente grave o il comportamento particolarmente scorretto. La sanzione è raddoppiata rispetto a quanto sopra

		in caso di recidiva.
Mancato rispetto di norme di sicurezza o di indicazioni degli insegnanti volti ad assicurare la sicurezza (articolo 9 comma 1)	Dalla nota alla sospensione fino a due giorni	Nel caso la mancanza, per le circostanze in cui è avvenuto, non abbia comportato situazioni di rischio reale la sanzione va dalla nota alla sospensione fino a un giorno. La gravità della sanzione dipende dall'importanza della norma non osservata. In caso l'evento avvenga in un'uscita la sanzione è raddoppiata rispetto a quanto sopra. Se la mancanza abbia comportato situazioni di rischio reali, la fattispecie è quella di "situazione di rischio per mancato rispetto di norme o indicazioni degli insegnanti".
Deliberata azione di disturbo della lezione (articolo 3 comma 3)	Dal rapporto alla sospensione fino a un giorno	Il comportamento di disturbo deve essere deliberatamente ripetuto. Si procede alla sospensione solo in caso di recidiva o di comportamento connotato da una certa gravità
Atteggiamenti irrispettosi ripetuti (articolo 3 comma 3)	Dalla nota fino alla sospensione fino a un massimo di due giorni	Stessi criteri degli atteggiamenti irrispettosi occasionali, ma con pena raddoppiata
Danneggiamento deliberato (articolo 8 comma 4)	Dal rapporto alla sospensione da uno a tre giorni	In base alla gravità del danno.
Atteggiamenti irrispettosi deliberatamente ripetuti contro la stessa persona (articolo 3 comma 4)	Dal rapporto alla sospensione fino a un massimo di sei giorni	Si commina il rapporto in caso lo studente non abbia proseguito a lungo nel suo comportamento e lo abbia fatto senza un vero e proprio intento di ferire l'altro e senza mettere in atto comportamenti particolarmente violenti. In caso sia presente uno o più di queste tre condizioni si passa alla sospensione per uno, due o tre giorni, a seconda di quali delle condizioni sopracitate siano presenti, e della loro eventuale gravità. Nel caso il comportamento messo in atto ha comportato umiliazioni di fronte agli altri o di particolare aggressività, la

		sanzione è raddoppiata rispetto a quella prevista sopra.
Situazione di rischio per mancato rispetto di norme o indicazioni degli insegnanti (articolo 9 commi 1 e 2)	Sospensione da uno a sei giorni	Dipende sia dall'importanza della norma non osservata, che dall'entità del rischio, e configura una sanzione da uno a tre giorni di sospensione. In caso l'evento avvenga in un'uscita la sanzione è raddoppiata rispetto a quanto sopra.
Violenza psicologica (articolo 3 comma 5)	Sospensione da cinque a dieci giorni	In base alla gravità dei comportamenti messi in atto.
Aggressione fisica (articolo 3 comma 6)	Sospensione da tre a quindici giorni	Si intende per aggressione un comportamento fisico violento che ha una particolare violenza o è comunque particolarmente prolungato e non facilmente contenibile. Se il comportamento non è premeditato, è frutto di un momento di tensione occasionale, e non comporta conseguenze né rischi, la punizione massima è cinque giorni di sospensione. Se il comportamento, pur non avendo comportato conseguenze apprezzabili né gravi rischi, è connotato da un maggior grado di violenza, tale da aver determinato comunque una situazione di pericolo, la sanzione va dai 5 ai 10 giorni. In caso di conseguenze o di rischi gravi, la sanzione va dai 10 ai 15 giorni.
Comportamenti che integrino reati tali da mettere in pericolo l'incolumità delle persone o che violino la dignità e il rispetto per le persone (articolo 11)	Sospensione oltre i 15 giorni (deliberata dal consiglio di istituto)	Gradazione da valutare caso per caso sulla base della gravità dei comportamenti o del permanere di situazioni di pericolo per altre persone della scuola.

CAPITOLO 2

Organi competenti ad irrogare le sanzioni e relativo procedimento

- Le sanzioni di cui al punto a e al punto b dell'articolo 2, capitolo 1, Titolo 2 del regolamento (ammonizione verbale e ammonizione scritta) sono adottate direttamente dai docenti e/o dal DS .
- Le sanzioni di cui al punto c sono irrogate dai docenti sentito il DS, o dal DS sentito il coordinatore di classe
- Le sanzioni di cui al punto d sono irrogate dal Consiglio di Classe , presiedutoe dal D.S. su proposta dei suoi componenti
- Le sanzioni di cui al punto e sono irrogate dal Consiglio di Istituto, convocato dal D.S. su proposta del consiglio di classe.

I genitori devono sempre avere informazione precisa sulle sanzioni comminate al figlio, e possono essere convocati prima dell'irrogazione per esporre eventuali elementi utili alla migliore valutazione del caso.

Durante le sessioni di esame organo competente ad irrogare le sanzioni è la Commissione d'Esame.

Prima di adottare ogni provvedimento sanzionatorio devono essere ascoltate le ragioni dell'alunno.

CAPITOLO 3

Organo interno di Garanzia

Art. 1. FINALITA' E COMPITI. E' costituito, ai sensi dell'art 5 commi 2 e 3 dello Statuto delle Studentesse e degli Studenti, all'interno della scuola secondaria di 1° grado, l'*Organo interno di Garanzia per le sanzioni disciplinari* (d'ora in avanti *OIG*). L'OIG ha lo scopo di esaminare i ricorsi presentati dai genitori degli studenti o di chi ne esercita la responsabilità genitoriale in seguito all'irrogazione di una sanzione disciplinare a norma del presente regolamento. Il funzionamento dell'OIG è ispirato a principi di collaborazione tra scuola e famiglia, anche al fine di rimuovere eventuali situazioni di disagio dell'alunno nei confronti del personale della scuola. L'OIG ha inoltre il compito di decidere sui conflitti all'interno dell'Istituto in merito

all'applicazione dello Statuto delle Studentesse e degli Studenti e del presente regolamento.

Art. 2. COMPOSIZIONE. L'OIG è composto dal Dirigente Scolastico, che ne assume la presidenza; due docenti eletti dal Consiglio di Istituto ed un membro supplente, dei quali un docente della scuola media ed un docente e supplente di altro ordine di scuola; due genitori eletti dalla componente genitori del Consiglio di Istituto e un membro supplente. L'elezione del docente e del genitore supplenti è prevista per sostituire i membri assenti al fine di rendere "perfetto" l'OIG.

Art. 3. FUNZIONAMENTO. Il ricorso, sempre presentato per iscritto, prevede la convocazione, mediante lettera, dell'OIG non oltre i 15 giorni dalla presentazione del ricorso medesimo. Il presidente, in preparazione dei lavori di seduta, deve accuratamente assumere tutti gli elementi utili allo svolgimento dell'attività dell'OIG, finalizzata alla puntuale considerazione dell'oggetto all'ordine del giorno.

L'OIG come sopra costituito viene eletto alla prima convocazione dei rispettivi organi e dura in carica per tutto il periodo corrispondente alla durata del Consiglio di Istituto. Ciascun membro dell'OIG ha diritto di parola e di voto. L'espressione del voto è palese e non è prevista l'astensione a meno che il membro in questione abbia interesse alla deliberazione (es: genitore dell'alunno punito). In quel caso deve subentrare il voto del membro supplente. In caso di parità prevale il voto del presidente.

Le delibere dell'OIG sono valide solo se presenti tutti i membri. Esse devono essere comunicate per iscritto agli interessati non oltre 10 giorni dalla riunione dell'organo. Il giudizio scritto è inappellabile e deve motivare ampiamente le ragioni della decisione adottata.

CAPITOLO 4

Impugnazioni

Per le sanzioni di cui ai punti *d* è ammesso ricorso all'OIG da parte dei genitori, entro 15 giorni dalla comunicazione della scuola. L'organo di garanzia dovrà esprimersi entro i 20 giorni successivi, nel caso non decida entro il termine, la sanzione è da ritenersi confermata.

Per le sanzioni di cui al punto *e* è ammesso ricorso, entro 30 giorni dalla ricevuta comunicazione, al Dirigente dell'Ufficio scolastico provinciale.

TITOLO 3

REGOLE DI FUNZIONAMENTO

CAPITOLO 1

Entrata e uscita degli alunni

Art. 1. Gli alunni entrano nell'edificio scolastico al suono della prima campanella; le lezioni avranno inizio dopo il suono della seconda.

Art. 2. L'uscita, dopo il suono della campanella, deve svolgersi in modo ordinato sotto la sorveglianza di un docente. Per gli alunni della scuola elementare che al termine dell'orario scolastico si recano a casa da soli o che vengono prelevati da altra persona delegata, è richiesta l'autorizzazione del genitore (o di chi ne fa le veci), al fine di sollevare la scuola da ogni responsabilità.

Art. 3. L'entrata e l'uscita occasionale in orario diverso da quello previsto potranno essere autorizzati dal docente presente in classe previa motivata richiesta scritta, alla presenza di un genitore o di altro adulto autorizzato. Solo eccezionalmente, previa conferma telefonica, l'alunno verrà autorizzato ad uscire da solo. In caso di improvvisa indisposizione di un alunno, la scuola si impegna ad avvisare tempestivamente la famiglia.

In ogni caso sarebbe preferibile che tali spostamenti si verificassero al cambio dell'ora per evitare l'interruzione del lavoro della classe.

CAPITOLO 2

Ritardi e assenze

Art. 1. Poiché la scuola richiede un attento rispetto dell'orario di entrata, per un occasionale ritardo di pochi minuti l'alunno è ammesso in classe e l'insegnante lo annota sul registro. Se il ritardo è più lungo, l'alunno è invitato a presentare il giorno successivo una giustificazione scritta del genitore. Se il ritardo è abituale, la famiglia viene convocata dalla scuola al fine di discuterne la causa e richiedere di eliminarla.

Art. 2. Le assenze devono essere sempre giustificate sul diario o sul libretto scolastico da un genitore o da altro adulto autorizzato nel giorno del rientro a scuola dell'alunno.

Dopo 5 giorni di assenza per malattia dalle lezioni sarà richiesto anche il certificato medico che attesti la riammissibilità dell'alunno in classe.

In caso di assenza per altre cause sarà richiesta ai genitori una dichiarazione che la giustifichi, preferibilmente precedente all'assenza stessa.

Nel caso di assenze frequenti di un alunno, la scuola si impegna a notificarle alla famiglia per eventuali chiarimenti.

Art. 3. Nel caso in cui un alunno sia sprovvisto della giustificazione di una sua assenza, l'insegnante che lo accoglie segnalerà il fatto su RE. Nel caso in cui la giustificazione non venga ripetutamente portata dall'alunno dopo essere stata richiesta anche sul diario, saranno convocati ufficialmente i genitori.

CAPITOLO 3

Utilizzo delle strutture e delle attrezzature scolastiche

Art. 1. Gli alunni possono utilizzare tutte le attrezzature e le strutture comuni della scuola quali la biblioteca, le aule speciali e i laboratori solo nell'ambito dell'attività didattica.

L'uso della fotocopiatrice è invece riservato al solo personale scolastico.

Art. 2. Al termine delle varie attività gli alunni devono lasciare in ordine le aule e i locali scolastici utilizzati.

Art. 3 Per le richieste di utilizzo dei locali scolastici da parte di soggetti esterni si rimanda al regolamento negoziale di Istituto.

TITOLO 4

RAPPORTI SCUOLA FAMIGLIA

Art. 1. La scuola si impegna ad esplicitare agli alunni i criteri su cui si basa il processo di valutazione e ai genitori il percorso formativo previsto tramite i docenti e la diffusione del P.O.F.

Art. 2. I genitori potranno visionare la valutazione intermedia e finale del proprio figlio sul RE. Nel caso in cui i genitori fossero impossibilitati a utilizzare questo strumento, la scuola, su richiesta, provvederà a stampare una copia della scheda di valutazione.

Art. 3. I docenti di ogni plesso si impegnano a comunicare tempestivamente ai genitori il calendario dei colloqui individuali, generali e delle assemblee. In caso di necessità la famiglia può richiedere ai docenti un incontro anche al di fuori dell'orario previsto.

Art. 4. Nell'ottica di una reale condivisione degli obiettivi educativi, la scuola auspica la partecipazione delle famiglie alla vita scolastica e la collaborazione di queste al rispetto delle norme definite.

TITOLO 5

ASSICURAZIONE E INFORTUNI

Art. 1. Gli alunni sono assicurati contro gli infortuni con Polizza assicurativa di cui può essere presa visione presso gli uffici amministrativi dell'Istituto o all'Albo di ogni plesso.

Art. 2. Qualora si verifichi un infortunio ad un alunno, i genitori di questo sono tenuti a presentare tempestivamente alla Segreteria della scuola il relativo certificato medico necessario per inoltrare la pratica assicurativa.

Art. 3. I genitori devono comunicare alla Segreteria della scuola i propri recapiti telefonici, per essere rintracciati in caso di malessere o di infortunio del proprio figlio. In caso di irreperibilità dei genitori o di urgenza, sarà richiesto l'intervento del Servizio Sanitario. Le famiglie sono inoltre tenute a comunicare alla scuola eventuali patologie, allergie dei loro figli e tutto quanto possa servire a tutelare la salute dei ragazzi.

Art. 4. Ogni plesso scolastico pubblicherà all'Albo ed esporrà le norme da osservare in caso di calamità e per realizzare un'evacuazione rapida di tutti gli alunni dagli edifici. Per ogni plesso saranno assegnati incarichi precisi, che dovranno essere assunti da ciascuna componente scolastica (docenti, personale A.T.A., alunni).

TITOLO 6

REGOLAMENTO VISITE GUIDATE E VIAGGI D'ISTRUZIONE

INTRODUZIONE

Ai fini del presente regolamento sono considerate *visite guidate* gli spostamenti di alunni fuori della scuola in orario scolastico (sul territorio comunale e/o sui comuni limitrofi) che si svolgono, con l'uso di mezzi di trasporto forniti dall'ente locale, dal servizio urbano o altra tipologia di mezzi.

Sono considerati *viaggi di istruzione* gli spostamenti di alunni fuori della scuola con l'uso di automezzi o treni e di durata superiore a quella predetta.

CAPITOLO 1

Programmazione e limiti

Art. 1. Le visite guidate e i viaggi di istruzione devono essere strumento e fattore di collegamento tra l'attività scolastica ed una più ampia esperienza extra-scolastica tesa a promuovere una migliore conoscenza degli aspetti fisici, paesaggistici, culturali, umani e produttivi dell'ambiente. Esse, pertanto, devono far parte della programmazione didattica come esperienze di apprendimento integrate nel curriculum scolastico ed essere approvate dal Collegio dei Docenti o dai Consigli di Intersezione, Interclasse, di Classe nelle riunioni ricorrenti di programmazione e/o di verifica.

I viaggi di istruzione verranno stabiliti dal Consiglio di Classe, di Interclasse o di Intersezione preferibilmente entro il mese di novembre con richiesta degli insegnanti interessati che dovranno motivare la gita, indicarne i tempi ed i luoghi ed individuare gli accompagnatori che daranno un'adesione vincolante.

Anche le uscite devono essere approvate dal Consiglio di Classe ordinario che deciderà gli accompagnatori, ad eccezione fatta per le manifestazioni presenti sul territorio, non previste e realizzate per tempi brevi.

I docenti interessati comunicheranno le eventuali uscite almeno cinque giorni prima dell'effettuazione sul RE.

Art. 2. L'Istituto promuove la più ampia partecipazione possibile ai *Viaggi di istruzione e visite guidate*, anche mettendo progressivamente in essere modalità di sostegno alle famiglie in difficoltà economica. I viaggi e le visite realizzate a livello di singole classi devono preferibilmente prevedere la partecipazione di almeno due terzi degli alunni componenti le singole classi coinvolte. I viaggi organizzati a livello di istituto, devono avere preferibilmente almeno 50 partecipanti. Non è consentita l'attuazione di visite guidate e viaggi di istruzione nei giorni degli scrutini e delle elezioni scolastiche.

E' necessario acquisire per ogni iniziativa relativa ai viaggi di istruzione, il consenso di almeno uno degli esercenti la potestà parentale di ciascun minore. Per quanto riguarda, invece, la visita guidata l'autorizzazione può essere chiesta una sola volta all'inizio dell'anno scolastico, con l'impegno di comunicare di volta in volta l'iniziativa a cui la classe aderisce.

Per la scuola dell'infanzia sono ammesse solo uscite didattiche o gite nei limiti territoriali del Comune di Pisa o dei Comuni strettamente limitrofi. Il limite massimo consentito per i viaggi di istruzione è di due, per le visite guidate è di 10 giornate scolastiche per ciascuna classe per ogni anno scolastico.

Art. 3. COMPETENZE. Il Consiglio di Istituto, individuati i criteri generali sulla base dei quali condurre ogni iniziativa in merito, delibera l'esecutività dei viaggi di istruzione in base a:

- itinerario
- limiti di spesa
- numero dei partecipanti
- accompagnatori
- data di effettuazione

E' delegata al DS la facoltà di autorizzare le visite guidate delle scuole di ogni ordine, programmate dai docenti.

Art. 4. DOCUMENTAZIONE. Ai fini dell'autorizzazione di visite guidate e viaggi di istruzione è necessario produrre alla Dirigenza dell'Istituto la seguente documentazione :

- programmazione dettagliata, obiettivi, attività, itinerario, valore culturale dell'iniziativa, collegamenti col curriculum scolastico;
- elenco degli alunni partecipanti, distinti per classi/sezioni;
- dichiarazione di ottenuto consenso delle famiglie;

- elenco degli accompagnatori;
- dichiarazione degli accompagnatori di assunzione della vigilanza.

Qualora sia previsto l'uso di mezzi di ditte private è necessaria ogni certificazione, attestazione o

dichiarazione utile ad accertare la sicurezza dell'automezzo utilizzato (C.M. n.291/92 art. 9 e L.R.

n.42 del 23/4/2000).

Per tali iniziative la richiesta dei preventivi sarà curata dagli organizzatori o da un eventuale referente per le gite di istruzione individuato all'interno di ogni plesso dell'Istituto.

Ottenuta l'autorizzazione del Consiglio di Istituto, è necessario procedere al versamento dell'eventuale importo relativo alle contribuzioni degli alunni secondo le modalità comunicate dalla segreteria.

Quanto versato preventivamente non viene restituito in caso di mancata partecipazione e l'eventuale rimborso sarà effettuato solo in caso l'Agenzia possa rifondere la somma richiesta.

Art. 5. TERMINI. La documentazione richiesta e specificata all'articolo 6 deve essere fatta pervenire alla Dirigenza dell'Istituto con un anticipo di almeno dieci (10) giorni per le visite guidate ed entro il 10 del mese di febbraio per i viaggi di istruzione.

Art. 6. COMMISSIONE ORGANIZZATIVA DI ISTITUTO. Il Consiglio di Istituto delega la Giunta a procedere alla valutazione ed al controllo di tutta la documentazione presentata, a garanzia della buona riuscita del viaggio; solo successivamente il Consiglio di Istituto delibera l'iniziativa proposta.

Art. 7. INFORMATIVA ALLE FAMIGLIE. Il Consiglio di classe/interclasse/intersezione, informa le famiglie in merito al percorso e agli obiettivi educativo-didattici sottesi all'iniziativa.

Prima della partenza per la gita ai genitori sarà chiesto di firmare una dichiarazione di responsabilità in base alla quale gli stessi si impegnano ad attivarsi, su richiesta degli insegnanti, a recuperare il proprio figlio, nel caso in cui questo abbia tenuto un comportamento non idoneo alla situazione (inosservanza delle indicazioni degli insegnanti o degli esperti, comportamenti che possono mettere in pericolo la propria e l'altrui incolumità).

CAPITOLO 2

VIGILANZA E SANZIONI

Art. 1. VIGILANZA. Gli alunni durante le visite e i viaggi di istruzione sono affidati agli insegnanti della classe in rapporto di uno a quindici. In presenza di alunni diversamente abili, si prevede la designazione di un altro insegnante in aggiunta al numero dei docenti di cui sopra e precisamente di un insegnante ogni due alunni diversamente abili.

Per alunni con gravi disabilità si può prevedere un assistente che avrà responsabilità per il solo alunno diversamente abile.

Possono inoltre far parte degli accompagnatori un collaboratore o un genitore che collaboreranno con gli insegnanti sempre che questi ultimi siano almeno due.

Nel caso del genitore, la partecipazione è consentita a condizione che ciò non comporti onere per il bilancio dell'Istituto.

Gli accompagnatori assumono l'impegno a collaborare con gli insegnanti all'iniziativa e le responsabilità conseguenti ai sensi delle vigenti leggi.

Tutti gli alunni partecipanti devono essere muniti di un documento di riconoscimento fornito dalla scuola.

Art. 2. SANZIONI RIGUARDANTI MANCANZE DURANTE LE USCITE. Premesso che la vigilanza è un obbligo del docente, si deve ammettere che le uscite, essendo svolte in ambienti diversi da quelli più propriamente scolastici, non sempre consentono una sorveglianza continua su ciascun alunno (ad esempio all'interno delle camere in caso di pernottamento). Per questo motivo si richiede ai ragazzi un comportamento particolarmente attento alle regole condivise.

L'insegnante che prende parte alle uscite si assume grosse responsabilità a vantaggio degli alunni che possono così vivere momenti di apprendimento e socializzazione in contesti diversi e spesso più stimolanti.

Per questi motivi, la partecipazione degli alunni che nel corso dell'anno scolastico hanno avuto comportamenti tali da procurarsi anche un solo rapporto disciplinare, verrà messa in discussione dal Consiglio di Classe.

Infine si stabilisce che le sanzioni riferite alle mancanze di cui alla tabella titolo 2, capitolo 1 articolo 3, se agite durante le uscite saranno raddoppiate.

TITOLO 7

REGOLAMENTO VERIFICHE ED ESAMI

Gli alunni, durante le verifiche in classe e gli esami di licenza, devono tenere un comportamento corretto e responsabile: si rinvia per questo alla normativa vigente che regola i concorsi pubblici.

TITOLO 8

DOVERI DEI DOCENTI E SANZIONI

CAPITOLO 1

DOVERI RELATIVI AL BUON FUNZIONAMENTO DELLA COMUNITA' SCOLASTICA

Art. 1. Ogni docente è tenuto a partecipare attivamente alla vita della scuola in tutte le sue manifestazioni e a cooperare al buon andamento dell'Istituto.

Art. 2. È cura di ogni docente stendere entro il termine stabilito, la programmazione didattica annuale e condividerla con gli insegnanti del consiglio di classe o di interclasse/sezione, con i quali, successivamente, sarà verificata e aggiornata.

Art. 3. È dovere di ciascun docente, in accordo con il Collegio, curare l'organizzazione delle classi, definendo gli atteggiamenti da tenere riguardo alla disciplina, i compiti a casa, le verifiche, i criteri di valutazione, le attività di sostegno, recupero, potenziamento.

Art. 4. Il cambio d'ora dei docenti, deve avvenire il più rapidamente possibile e sempre in modo da non lasciare incustoditi gli alunni. Durante la ricreazione vigileranno i docenti dell'ora precedente.

Art. 5. Negli spostamenti per altre attività (palestre, laboratori....) il docente interessato deve prelevare personalmente gli alunni dalla classe e successivamente riaccompagnarli, assicurandosi che gli alunni osservino le regole precedentemente stabilite.

Art. 6. Al termine delle lezioni i docenti devono accompagnare gli alunni fino all'uscita. Per le scuole materne ed elementari i docenti dovranno assicurarsi della consegna ai familiari incaricati.

Art. 7. E' dovere di ogni docente leggere e firmare le circolari e le disposizioni emanate, che troveranno sistemate in apposito spazio.

Art. 8. I docenti che non hanno preso parte a delle riunioni sono tenuti a leggere i relativi verbali.

Art. 9. I docenti devono compilare con cura i RE, annotare gli argomenti delle lezioni, i compiti assegnati, le verifiche o interrogazioni programmate e le assenze e segnalando quelle frequenti .

Art. 10. I docenti, in caso di impedimento, possono chiedere la collaborazione del personale ausiliario per la vigilanza.

Art. 11. Il docente è tenuto a rispettare il segreto d'ufficio e la *privacy* per gli alunni e le loro famiglie

Art. 12. La partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento costituisce un diritto per i docenti, in quanto funzionale alla piena realizzazione della propria professionalità.

Art. 13. Ogni docente deve avere cura del materiale affidatogli e vigilare affinché gli alunni lo usino nel modo migliore; deve vigilare affinché l'aula rimanga pulita. E'proibito l'uso privato delle varie attrezzature.

Art. 14. I docenti vigileranno perché da parte degli alunni vengano rispettate le più elementari norme di igiene personale. Qualora si verificassero episodi di grave trascuratezza si dovranno avvisare la famiglia, e tramite la segreteria, contattare l'ASL di competenza.

Art. 15. Per la Scuola Media, è consigliabile non effettuare più di una prova di verifica scritta al giorno per classe: sarà cura dei docenti segnalare preventivamente la prova sul registro di classe.

Art. 16. Il docente è tenuto a trovarsi nella sede scolastica almeno cinque minuti prima dell'inizio delle lezioni, accogliere gli alunni nelle classi.

Art. 17. Il coordinatore di classe deve segnalare i ritardi ripetuti e ingiustificati, l'abituale inosservanza dei doveri scolastici ed eventuali gravi atti di mancanza di disciplina.

Art. 18. Il docente, in caso di ritardo, deve avvisare la scuola il prima possibile. In caso di assenza deve avvertire tempestivamente e comunque non oltre l'orario d'inizio di lavoro del giorno in cui questa si verifica ed inviare la certificazione medica secondo la normativa vigente.

Art. 19. I docenti, in particolare durante l'intervallo e le attività ludiche, devono vigilare sul comportamento degli alunni in modo da evitare che arrechino danno a se stessi, alle persone o alle cose.

Art. 20. E' proibito l'uso del telefono cellulare durante l'orario di servizio (salvo casi eccezionali da segnalare).

Art. 21. In tutti i locali è fatto divieto di fumare.

Art. 22. Per ogni altra norma si farà riferimento al C.C.N.L. scuola, al Decreto legislativo 297/1994 e successive modificazioni e integrazioni, al Decreto legislativo 165/2001 e successive modificazioni e integrazioni, alla Legge 107/2015.

TITOLO 9

PATTO DI CORRESPONSABILITA'

Il presente regolamento di Istituto introduce, ai sensi dell' art. 5-bis dello Statuto delle studentesse e degli studenti il *Patto educativo di corresponsabilità*, al fine di impegnare le famiglie, fin dal momento dell'iscrizione, a condividere con la scuola i nuclei fondanti dell'azione educativa.

Esso deve essere sottoscritto contestualmente all'iscrizione all'istituzione scolastica.

Il *Patto* viene elaborato dal Consiglio di Istituto poiché in quella sede sono rappresentate le diverse componenti della comunità scolastica.

TITOLO 10

PROCEDIMENTALIZZAZIONE

Il presente regolamento è nato dal confronto, riflessione e valutazione dei docenti del nostro Istituto Comprensivo ed è stato aggiornato nell'anno scolastico 2015-2016, anno in cui è stata istituita un'apposita commissione composta da cinque docenti.

La commissione propone una revisione del regolamento almeno ogni tre anni.